



**Città di Nardò**  
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione C.C. n. del

## Sommario

Art 1 -	Oggetto del Regolamento.....	3
Art 2 -	Istituzione, presupposto dell'imposta ed entrata in vigore.....	3
Art 3 -	Definizione di struttura ricettiva .....	3
Art 4 -	Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari .....	3
Art 5 -	Misura dell'imposta.....	4
Art 6 -	Esenzioni.....	4
Art 7 -	Versamento dell'imposta.....	5
Art 8 -	Obblighi di dichiarazione ed utilizzo del portale web .....	5
Art 9 -	Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare .....	6
Art 10 -	Controllo e accertamento imposta .....	7
Art 11 -	Sanzioni .....	7
Art 12 -	Riscossione Coattiva .....	8
Art 13 -	Rimborsi.....	8
Art 14 -	Contenzioso .....	8
Art 15 -	Funzionario Responsabile dell'Imposta.....	8
Art 16 -	Disposizioni finali e transitorie.....	8

## **Art 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno.
2. L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (aggiornamento L. 213/2023 art. 1 c. 493).
4. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Art 2 - Istituzione, presupposto dell'imposta ed entrata in vigore**

1. L'imposta di soggiorno è stata istituita con decorrenza 1° ottobre 2012, in conformità al Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 22/06/2012, successivamente integrato e riapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 03/08/2020. La misura dell'imposta, la graduazione e la stagionalità sono stabilite dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. F) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Il presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Nardò, fino ad un massimo di 8 pernottamenti consecutivi.
3. Il periodo di applicazione è da intendersi per tutto l'anno solare ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

## **Art 3 - Definizione di struttura ricettiva**

1. Le strutture ricettive comprendono quelle alberghiere ed extralberghiere così come disciplinate dalla Legge Regionale della Puglia n. 11 del 11/02/1999 e n. 27/2013 per tali intendendosi:
  - a. alberghi, residenze turistico-alberghiere, albergo diffuso;
  - b. agriturismi, country house, strutture di turismo rurale;
  - c. attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast);
  - d. villaggi turistici, camping, aree attrezzate di sosta temporanea, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;
  - e. case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico;
  - f. immobili destinati alla locazione breve (inferiore ai 30 giorni), di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

## **Art 4 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 3 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Nardò.
2. L'imposta è corrisposta dai soggetti passivi di cui al comma precedente:
  - a. ai gestori delle strutture ricettive presso le quali alloggiano;

- b. ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo;
  - c. ai gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi all'interno del territorio comunale.
3. Ai sensi dell'art.4, comma 1-ter del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 e dell'art.4, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, i soggetti a cui è corrisposta l'imposta sono responsabili:
- a. del pagamento dell'imposta all'Ente, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
  - b. della presentazione della dichiarazione;
  - c. degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 7 dello stesso;
4. I soggetti di cui al precedente comma 2 sono obbligati in solido con i gestori delle strutture ricettive all'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 7.
5. I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Nardò possono provvedere all'assolvimento dell'imposta ed assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

#### **Art 5 - Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure di imposta applicate nel precedente esercizio.
2. È comunque obbligo dei gestori informarsi circa la misura dell'imposta.
3. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive o di altre tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. In ogni caso l'imposta non può essere inferiore ad Euro 1,00 né superiore ad Euro 5,00.
4. L'imposta è applicata fino ad un massimo di otto pernottamenti consecutivi nel corso dell'anno solare.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari ad Euro 0,49.

#### **Art 6 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. i residenti nel Comune di Nardò;
  - b. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  - c. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - d. i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
  - e. gli autisti di pullman nella misura di uno ogni 50 turisti;
  - f. il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  - g. i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento ed un accompagnatore;

- h. coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza, di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario o comunque di natura straordinaria;
  - i. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  - j. le scolaresche di ogni ordine e grado.
  - k. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente. Tale dichiarazione dovrà essere conservata dal gestore per anni 5 e presentata in caso di controllo da parte delle Autorità competenti.

### **Art 7 - Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. In caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore della struttura è tenuto a compilare e far sottoscrivere la dichiarazione predisposta dal Comune (Modulo RIF) che dovrà essere presentata direttamente all'ufficio protocollo di questo Comune; o trasmessa a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pecnardo.it; o inviata con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Nardò entro il 15 del mese successivo, e conservata in copia per i relativi controlli.
3. Nel caso l'ospite si rifiuti anche di sottoscrivere la dichiarazione, il gestore è tenuto a riportare, nello spazio dedicato alla firma, la dicitura "Si rifiuta di Firmare". Ad ogni modulo compilato il gestore dovrà allegare copia dei documenti già utilizzati per la generalizzazione dell'ospite al momento dell'arrivo presso la struttura. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato come prescritto dall'art.24, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Nardò, trimestralmente esclusivamente tramite PagoPA, generato direttamente dal Portale del Comune di Nardò, ovvero entro il:
  - 15 aprile – trimestre gennaio, febbraio, marzo;
  - 15 luglio – trimestre aprile, maggio, giugno;
  - 15 ottobre – trimestre luglio, agosto, settembre;
  - 15 gennaio – trimestre ottobre, novembre, dicembre.
5. La ricevuta del versamento non deve essere consegnata presso gli uffici comunali competenti, ma trasmessa attraverso la registrazione sul portale, nell'apposita sezione.

### **Art 8 - Obblighi di dichiarazione ed utilizzo del portale web**

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2 ubicate nel Comune di Nardò, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e loro ss.mm.ii.. Sono tenuti inoltre ad informare i propri ospiti ed intermediari, dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni in appositi spazi, e/o con adeguate forme di pubblicizzazione;
2. Al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta

identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo alle strutture ricettive registrarsi al portale telematico messo a disposizione dal Comune di Nardò, raggiungibile dalla pagina istituzionale <https://nardo.impostasoggiorno.it/index.php>.

I gestori devono comunicare entro le 24 ore dalla partenza degli ospiti, esclusivamente per via telematica attraverso l'apposito portale (per le strutture ricettive con un numero di ospiti superiore a 50 tale comunicazione può essere fatta mensilmente):

- a. Il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
  - b. Il relativo periodo di permanenza;
  - c. Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
  - d. Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
  - e. L'imposta dovuta;
  - f. Le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica;
3. Il suddetto adempimento costituisce modalità applicativa propedeutica al corretto versamento del tributo, nonché fondamentale per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto;
  4. Le comunicazioni vanno trasmesse anche per i mesi in cui non ci sono presenze.
  5. I gestori sono obbligati a riversare al Comune l'imposta di soggiorno trimestralmente come specificato nell' Art. 6. La ricevuta del versamento effettuato tramite PagoPa non deve essere consegnata presso gli uffici comunali competenti, ma registrata sul portale, nell'apposita sezione.
  6. Gli uffici comunali competenti non accetteranno alcun tipo di dichiarazione cartacea comprovante le presenze o altri adempimenti previsti ed alcun documento cartaceo comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno.
  7. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il Codice Identificativo Nazionale (CIN) che si ottiene tramite la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR). Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio on line.
  8. I gestori sono tenuti ad esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo struttura, ed il nominativo comunicato in fase di rilascio del CIN ed in fase di registrazione.
  9. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinte per ogni singola struttura.
  10. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge
  11. Il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti corrispettivi nel caso di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, deve presentare la dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020.

#### **Art 9 - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare**

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti dall'art. 7 del presente regolamento.
2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

## **Art 10 - Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune esercita l'attività di controllo sull'applicazione dell'imposta di soggiorno al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi di riscossione, dichiarazione e riversamento da parte dei gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può:
  - a. invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c. richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
  - d. effettuare attività di controllo e accertamento presso le strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento, mediante personale della Polizia Municipale eventualmente coadiuvato dalle Forze dell'Ordine.

La mancata presentazione della documentazione richiesta e/o risposta ai questionari sarà sanzionata con le modalità previste dall'art. 11 del presente Regolamento.

4. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento sull'imposta di soggiorno il D.l n.34/2019 all'art.13-quater comma 2 dispone che i dati relativi alle persone alloggiate negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, trasmessi alle Questure, siano forniti dal Ministero dell'Interno, in forma anonima ed aggregata per struttura ricettiva all'Agenzia delle Entrate che li rende disponibili anche ai fini del monitoraggio ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno così come previsto dal decreto interministeriale emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno dell'11.11.2020.
5. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e all'art.1. commi 792 e seguenti della Legge 160/2019 e ss.mm.ii.
6. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione annuale di cui di cui all'art. 7, comma 6, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall'art. 13-quater, comma2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii..

## **Art 11 - Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati dal T.U. in materia di sanzioni tributarie, dal Decreto Legislativo n. 173 del 5 novembre 2004 oltre che dall'art.4 comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011 così come modificato dall'art.180 del D.L. n.34/2020 (decreto rilancio) convertito in legge e, dei Decreti Legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18 dicembre 1997 in materia di sanzioni tributarie.
2. Per la violazione all'obbligo di informazione alla clientela di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 231/2007 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 250 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, da rendere a mezzo del portale web di cui all'art.8 del presente Regolamento entro le 24h successive dall'arrivo degli ospiti, da parte del titolare della struttura

ricettiva o della locazione turistica (per le strutture ricettive con un numero di ospiti superiore a 50 tale comunicazione può essere fatta mensilmente) si applica per ogni singolo inadempimento, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

4. Per l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori di cui all'art. 6 comma 2 si applica la sanzione da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 250,00 per ogni evasore non segnalato.
5. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile dell'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
6. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al venticinque per cento (25%) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 38 del D. Lgs. n. 173 del 2024, fatto salvo l'applicazione dell'art. 314 del Codice Penale nei confronti del trasgressore.
7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli art. 9, 18 e 20 del D. Lgs. n. 173 del 2024 e s.m.i..
8. Per l'omesso accredito al portale web di cui all'art. 7 del presente regolamento, da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
9. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

#### **Art 12 - Riscossione Coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi saranno corrisposte coattivamente secondo le previsioni della normativa vigente.

#### **Art 13 - Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze di ciascun anno di riferimento.
2. La richiesta deve essere inoltrata, prima della scadenza del termine per il versamento, all'Ufficio Tributi, indicando il versamento in eccedenza effettuato, corredato di attestazione del maggior importo versato e l'importo che si intende compensare (specificandone gli estremi).
3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 30.

#### **Art 14 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Art 15 - Funzionario Responsabile dell'Imposta**

1. La Giunta provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno il quale provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione della stessa, predispone ed adotta i conseguenti atti.

#### **Art 16 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Le disposizioni del presente regolamento, entrano in vigore tenendo conto di quanto disposto dell'art.13 comma 15-quater del D.L. n.201/2011 convertito dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011, sono efficaci dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul sito internet del Mef.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di

legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n°296 e il Regolamento delle entrate approvato dal Consiglio Comunale di Nardò.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il precedente Regolamento comunale per l'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 03/08/2020 e ogni altra disposizione incompatibile.